

Comune di Coreglia Antelminelli

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2015-2019

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PARTE I - DATI GENERALI

Premessa	3
Dati generali	4

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE

Attività normativa	14
Attività tributaria	16
Attività amministrativa	18

Parte III - Situazione economico finanziaria dell'ente

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente	20
Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo degli anni del	22
Gestione di competenza	24
Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione	25
Utilizzo avanzo di amministrazione	27
Gestione dei residui Totale residui di inizio e fine mandato	28
Analisi dei residui distinti per anno di provenienza (e rapporto tra compet	32
Patto di stabilità interno	34
Indebitamento	35
Utilizzo di strumenti di finanza derivata	36
Conto del patrimonio in sintesi	37
Conto economico in sintesi	38
Riconoscimento debiti fuori bilancio	40
Spesa per il personale	41

Parte IV - Rilievi degli organi esterni di controllo

Rilievi degli organi esterni di controllo	43
---	----

Altre informazioni

Azioni intraprese a controllare la spesa	54
Organismi controllati	55

Firme

Firme	56
-------	----

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema e esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013, previsto dal comma 5, del citato D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149. La presente relazione, pertanto, viene nel rispetto delle prescrizioni contenutistiche riportate nel citato Decreto.

PARTE I - DATI GENERALI

Popolazione residente al 31-12-2019:

Popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
Residente al 31/12	5260	5215	5220	5185	5202

Organi politici

Composizione Consiglio e Giunta	Titolo	Lista politica
Amadei Valerio	Sindaco/Consigliere	Prima Coreglia
Ciro Molinari	Vicesindaco/assessore/consigliere	Prima Coreglia
Gonnella Barbara	Assessore/consigliere	Prima Coreglia
Carrari Ivo	Assessore/consigliere	Prima Coreglia
Sabrina Santi	Assessore esterno	Prima Coreglia
Nannini Stefano	Consigliere	Prima Coreglia
Reali Stefano	Consigliere	Prima Coreglia
Santi Lara	Consigliere	Prima Coreglia
Viviani Andrea	Consigliere	Prima Coreglia
Volpi Emilio	Consigliere	Prima Coreglia
Antoni Raffaele	Consigliere	Movimento per Coreglia
Fрати Pietro	Consigliere	Movimento per Coreglia
Poggi Donatella Isola Rosa	Consigliere	Movimento per Coreglia
Taccini Piero	Consigliere	Un futuro per Coreglia

Organigramma	Denominazione
Segretario	Sede vacante
Numero Dirigenti	0
Numero Posizioni organizzative	4
Numero totale dipendenti	23

Struttura organizzativa dell'ente:	
Settore	A-amministrativo
Servizi	Amministrativo
	Segreteria
	Organi Istituzionali
	Protocollo
	Relazione con il pubblico
	Ufficio stampa
	Contratti
	Cultura
	Museo
	Archivio pre e post unitario
	Ufficio scuola
	Ufficio sociale
	Servizi demografici
Settore	D- servizi finanziari
Servizi	Personale
	Bilancio
	Contabilità
	Economato
	Finanze
	Tributi
Settore	F- SUE/SUAP - Manutenzioni - Patrimonio
Servizi	Urbanistica, SIT
	Sportello Edilizia SUE, CDU, Condoni edilizi
	SUAP
	Igiene del territorio – ambiente
	Commissione pubblico spettacolo

	Manutenzioni
	Patrimonio
	Reperibilità
	Personale esterno
	Servizio cimiteri
	Randagismo
	Energia
	Turismo
Settore	G- Lavori pubblici
Servizi	Lavori pubblici
	Monitoraggi e finanziamenti
	Procedure espropri
	Contratti acquisizioni aree
	Aree PIP e PEEP
	Sistema idrico integrato
	Protezione civile
	Datore di lavoro
	Ufficio casa (ERP)
	Commissione paesaggio

Condizione giuridica dell'Ente

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato	NO
---	----

Condizione finanziaria dell'Ente

Nel periodo del mandato	stato
l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL	NO
l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL	NO
l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 – quinquies del TUEL	NO
l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012	NO
l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 – quinquies del TUEL	NO

Situazione di contesto interno/esterno

Nell'ultimo quinquennio si sono succeduti numerosi interventi normativi che hanno impattato in maniera rilevante sull'attività degli enti locali e considerato il finanziamento statale a favore degli enti locali in costante decrescita e la carenza di personale, dovuta soprattutto ai numerosi pensionamenti di personale di ruolo, non è stato semplice adeguarsi al mutato contesto di riferimento.

Tuttavia non ci siamo sottratti allo sforzo cui siamo stati chiamati e con la collaborazione determinante del personale dipendente, siamo riusciti a raggiungere risultati importanti, specialmente nel settore della riqualificazione degli edifici scolastici.

Settore Amministrativo

Il Settore ha garantito tutti i procedimenti e gli adempimenti relativi alle attività ordinarie quali protocollazione e notifica atti attraverso un sempre maggior uso dei mezzi informatici, istruzione e gestione dei contratti stipulati in forma pubblica e dei contratti cimiteriali, predisposizione e perfezionamento determinazioni e deliberazioni, gestione albo pretorio informatico.

Oltre alla gestione dei rapporti con l'utenza, dell'ufficio stampa, dell'ufficio scuola e sociale, del Museo civico comunale, il Settore ha continuato ad organizzare manifestazioni culturali e a fornire supporto agli organi istituzionali.

Numerose sono state le disposizioni normative a cui ci si è dovuto adeguare in materia di tutela della privacy (GDPR, ecc.), prevenzione della corruzione e trasparenza nell'attività amministrativa.

Da sottolineare a tal fine l'impegno di questo Settore nel supporto fornito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Va ricordato come la trasparenza sia una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione: il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Un particolare richiamo va fatto anche alle attività del settore per quanto riguarda il servizio scolastico, servizio fondamentale per la comunità. Sul territorio sono presenti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Oltre ad attività ordinarie di gestione dei servizi quali mensa e trasporti, il Settore ha intrapreso un'attività di recupero del credito, anche pregresso, del servizio di refezione scolastica: le mancate riscossioni rappresentano infatti costi della collettività e per questa ragione devono essere ridotti al minimo mediante gli strumenti di riscossione coattiva delle entrate riconosciuti ai comuni.

Da non dimenticare inoltre un'area importante come quella dei Servizi Demografici, che ha visto in questi anni l'attivazione della carta d'identità elettronica, dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e la gestione di elezioni politiche, europee e referendarie.

Servizi finanziari

Il settore è stato impegnato nella predisposizione degli atti fondamentali in materia di programmazione economico – finanziaria, con un miglioramento delle tempistiche di approvazione.

Questo settore si è quindi impegnato in una riorganizzazione che consentisse l'approvazione dei principali documenti di programmazione come il DUP, il bilancio, il PEG ma anche il consuntivo, nel rispetto delle norme, al fine di gestire al meglio le attività dell'ente.

Un ruolo importante in questi anni è rappresentato nello sforzo degli uffici per l'ottimizzazione e implementazione della riscossione delle entrate comunali.

La riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. n. 118/11, Dpcm. 28 dicembre 2011 e D.Lgs. n. 126/14) del Settore pubblico allargato (sia in termini orizzontali che verticali), insieme al "Federalismo fiscale" (Legge n. 42/09 e relativi Decreti attuativi) ed al processo di riforma della normativa in materia di riscossione delle entrate locali, ha portato a rendere obbligatorio per gli Enti Locali l'attivazione di un processo di ottimizzazione delle azioni funzionali alla gestione delle entrate (tributarie e non) e soprattutto al loro effettivo, rapido ed efficiente incasso.

Negli ultimi anni, purtroppo, prima l'affidamento dei ruoli al concessionario nazionale della riscossione, poi il progressivo abbandono di tale modalità, senza tuttavia dotare gli enti locali di strumenti normativi chiari ed efficaci per una gestione interna della riscossione coattiva, avevano portato a risultati non in linea con le esigenze degli enti. Pertanto questa amministrazione ha ritenuto di dare indirizzo agli uffici di gestire direttamente la riscossione coattiva.

Il vantaggio più rilevante di tale modalità di gestione, se realizzata in modo tempestivo e senza attendere l'approssimarsi del termine di prescrizione per il recupero coattivo delle entrate locali, è costituito proprio dal reale incremento della percentuale della riscossione.

Gli atti notificati ai contribuenti nell'attività di riscossione coattiva hanno visto il seguente andamento nell'ultimo triennio:

anno	ingiunzioni	rateizzazioni	solleciti ingiunzioni	intimazioni ad adempiere	preavvisi fermo auto	pignoramenti presso terzi	totale atti notificati
2016	69.753,00	2.760,00					72.513,00
2017	356.414,43	39.396,86	150.500,03				546.311,32
2018	367.717,54	112.488,00	64.898,00	137.080,00	77.014,00	126.278,00	885.475,54
2019	426.014,10	125.805,00	1.847,00	365.351,69	2.871,40	23.493,00	945.382,19

In termini di cassa, invece, l'insieme di tutte le attività descritte ha portato, per il momento, ad un incremento della riscossione, nella sola fase coattiva, delle entrate dell'ente, che così si dettaglia:

anno		riscossioni da procedura coattiva
2016	€	5.539,10
2017	€	47.191,56
2018	€	160.304,69
2019	€	152.632,84

Tale attività ha inoltre portato un riflesso positivo sulla riscossione delle entrate tributarie dell'ente dal 2016 in avanti, in particolare per quanto riguarda le entrate derivanti dagli accertamenti per recupero di quanto non versato nelle annualità pregresse. Di seguito il dettaglio di alcune voci, a solo titolo esemplificativo:

Accertamenti IMU:

anno		riscossioni competenza + residuo
2016	€	119.864,86
2017	€	139.810,78
2018	€	409.041,75
2019		378.119,88

TARI gestione ordinaria:

anno		riscossioni competenza + residuo
2016	€	924.794,01
2017	€	1.055.370,81
2018	€	1.023.714,29
2019	€	1.021.823,32

Per la lotta all'evasione ed elusione, nell'ultimo periodo, l'ufficio ha lavorato attraverso l'ottimizzazione del ciclo della gestione delle entrate tributarie, questo attraverso un progetto di costituzione di una banca dati bonificata ed aggiornata, nella creazione di modelli aggiornati per l'invio dei vari avvisi di pagamento.

Un'attività che ha impegnato il Settore, affiancato da una ditta esterna, che ha portato complessivamente, considerando anche gli avvisi di accertamento emessi attraverso l'analisi delle denunce presentate dai contribuenti, oltre che gestione delle procedure fallimentari pendenti, sono stati emessi avvisi di accertamento per le annualità 2013 e successive per un valore complessivo di Euro 282.270,71.

Per quanto riguarda l'IMU e l'attività 2019, a seguito della bonifica della banca dati con riferimento all'anno 2017, sono stati emessi n. 436 avvisi per un ammontare di Euro 179.983,55.

Oltre agli avvisi di accertamento dell'anno 2017, abbiamo effettuato una verifica delle posizioni potenzialmente accertabili dell'anno 2014, alle quali non era ancora stato emesso il relativo avviso di accertamento. Tali atti sono stati generati, stampati e avviati alla notifica. Sempre con riguardo all'anno 2014, tra le verifiche effettuate a salvaguardia dei crediti dell'Ente, vi è anche quella relativa ai provvedimenti emessi ma privi di notifica. Per tali contribuenti, dopo aver verificato la bontà degli indirizzi presenti sul software indirizzi, sono stampati ristampati i rispettivi avvisi e avviati anch'essi alla notifica.

Sono stati avviati alla notifica n. 69 avvisi per un ammontare di Euro 42.475,00.

Successivamente, è stata data priorità all'avvio alla notifica, previa validazione degli indirizzi, dei provvedimenti mai stampati né notificati e di quelli privi di notifica perché tornati inesitati dal primo tentativo di notifica, ovvero n. 73 atti per un valore di Euro 62.019,00.

Allo stesso tempo, per scongiurare il rischio di decadenza dei crediti, sono stati attenzionati tutti gli atti notificati e non pagati negli anni 2014 e 2015, inviando atti di intimazione ad adempiere ex art. 50, del Dpr. n. 602/1973, che hanno consentito altresì la riattivazione del precetto, necessario all'emissione di atti relativi a procedure esecutive.

Per quanto riguarda i restanti atti inevasi, sono stati emessi i seguenti provvedimenti:

- atti di intimazione ad adempiere ex art. 50, del Dpr. n. 602/1973 per i contribuenti aventi atti con precetto scaduto. Sono state inviate n. 211 intimazioni per un valore di Euro 370.290,00;

- per gli atti con precetto non scaduto, è stato effettuato lo screening patrimoniale, necessario all'individuazione dei cespiti aggredibili. In seguito, sono stati comunicati al Funzionario responsabile i nominativi a cui poter inviare atti di pignoramento presso terzi. In accordo con lo stesso Funzionario responsabile, prima di inviare atti di pignoramento, sono stati contattati telefonicamente i contribuenti aventi le maggiori esposizioni debitorie verso l'Ente. Successivamente, sono stati emessi n. 3 atti di pignoramento per un totale di Euro 23.493,00.

Dall'analisi delle rateazioni in essere, sono stati contattati telefonicamente i contribuenti inadempienti all'obbligo di pagamento rateale. A coloro che hanno perseverato nel mancato rispetto del piano rateale sono stati revocati i provvedimenti di rateazione attraverso l'invio dell'intimazione ad adempiere.

Nei mesi di novembre e dicembre sono stati passati in riscossione coattiva tutti gli avvisi di accertamento Imu/Tasi e Tari scaduti, non pagati e non impugnati presenti all'interno del gestionale, per i quali non era ancora stato avviato il recupero coattivo del credito. Sono state quindi emesse n. 332 ingiunzioni per un valore complessivo di Euro 368.094,00. Gli atti sono stati predisposti per la trasmissione al soggetto stampatore individuato dall'Ente.

Merita una menzione, infine, l'attività di gestione diretta dei cosiddetti tributi minori, Imposta sulla Pubblicità, Tassa Occupazione Suolo Pubblico e Diritti Pubbliche Affissioni. Fino al 2016, veniva incassato dal concessionario un canone fisso di € 9.000,00/annui, che sarebbero quindi stati, per gli anni dal 2017 al 2019, complessivamente € 27.000,00.

Con la gestione diretta, nelle stesse tre annualità, abbiamo raggiunto un incasso di € 94.449,75.

Settore Tecnico

In questo Settore, fin dall'inizio del primo mandato, grande attenzione è stata rivolta alla riqualificazione degli edifici scolastici, un ultimo tassello nel viaggio intrapreso già con le precedenti amministrazioni e in cui abbiamo creduto fin dal primo giorno, fermamente convinti che investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro. Tutto questo a dimostrazione che lavorando in sinergia con gli altri enti, anche in tempi difficili dal punto di vista economico non solo sul piano nazionale, ma anche su quello locale, è possibile raggiungere risultati importanti in un settore tanto delicato, quanto importante, come la scuola.

Siamo riusciti a mettere a disposizione degli studenti del nostro territorio una scuola all'avanguardia e in grado di offrire confort, nella massima sicurezza, aspetti che possono solo migliorare la vita dei nostri ragazzi all'interno delle nostre scuole.

La spesa complessiva dell'intervento relativo alla scuola secondaria, l'ultima in ordine di tempo inaugurata da questa amministrazione, ammonta a circa 2.900.000,00 Euro, ed è stata finanziata per Euro 1.300.000,00 con il contributo della Regione Toscana precisamente dal Settore Sismica (Fondi di cui all' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3879), per Euro 1.200.000,00 sempre con il contributo della Regione Toscana tramite i fondi B.E.I (Banca Investimenti Europea) e per Euro 400.000,00 con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Fondazione ha inoltre finanziato le sistemazioni esterne per Euro 450.000,00 a completamento di tutta l'area scolastica che andrà a collegare l'intero edificio con la futura palestra, della quale è possibile intravedere il cantiere già in avanzato stato di avanzamento.

Un investimento anch'esso dell'importo di Euro 1.750.000,00 quello finanziato con fondi erogati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, tramite sempre il contributo della Regione Toscana.

Gli interventi realizzati in questi anni per la realizzazione e la messa a norma delle scuole del territorio ammontano, nei dieci anni del mio mandato, ad euro 8.500.000,00 a cui vanno aggiunti euro 1.750.000,00 per la realizzazione della palestra come già detto in precedenza.

Il lavoro di questi anni ha visto un forte impegno non solo nella rete scolastica comunale, ma anche nelle altre importanti opere su tutto il patrimonio comunale. Ricordiamo il recupero dello storico palazzo Il Forte grazie anche al contributo dell'Unione dei Comuni e la messa in sicurezza di Piazza Mazzini in Coreglia Capoluogo con il contributo della Regione Toscana sul Documento Operativo del Suolo per Euro 869.000,00. Per quanto riguarda Piazza Mazzini il primo lotto è giunto quasi alla fine, il secondo lotto andrà in appalto prima della fine dell'estate. Importanti interventi sono stati realizzati anche per ripristinare i danni causati alle calamità naturali, e mi riferisco soprattutto a quelli relativi agli eventi dell'ottobre 2013, dove circa 28 interventi di somma urgenza per oltre 1 milione euro si sono resi necessari per ripristinare le viabilità danneggiate e per ultimo l'evento alluvionale del 4-5 Giugno scorso, dove il Comune di Coreglia Antelminelli è stato gravemente colpito con danni alle viabilità che sono costati oltre Euro 500.000,00 e anche in questo caso fondamentale è stato il contributo della Regione Toscana che ha finanziato l'intero importo tramite il Servizio di Protezione Civile.

In questo campo stiamo lavorando ancora oggi per il definitivo ripristino dei numerosi dissesti idrogeologici purtroppo ancora presenti sul nostro territorio.

Così come grandi risultati li abbiamo raggiunti con il PIT ottenendo un finanziamento di Euro 469.000,00 tramite il GalMontagnappennino e la Regione Toscana che ha visto nell'ambito turistico il Comune di Coreglia Antelminelli, quale ente capofila e promotore di un progetto che coinvolge partecipanti privati, nel settore agricolo, turistico e commerciale, con l'obiettivo di incrementare l'attività turistica sul territorio comunale. Per la prima volta dopo anni il Comune ha lavorato a fianco degli operatori, ottenendo il finanziamento per la riqualificazione del Centro Storico di Coreglia Capoluogo, il parco del palazzo il Forte e Piazza delle Botteghe a Piano di Coreglia. Senza dimenticare il progetto per la sentieristica: si sta realizzando una rete di sentieri dotati di segnaletica per rendere più appetibile il nostro territorio agli amanti del trekking, della mountain bike, di tutte le attività legate alla natura. All'interno del progetto è stata inserita anche una rete di punti di ricarica per le bici elettriche.

Di seguito la sintesi delle somme investite sul nostro territorio:

Cimiteri	86.000
Commercio	120.000
Fotovoltaico	450.000
Manutenzioni del territorio, viabilità, ecc	1.560.000
PEEP e PIP	360.000
Incremento del patrimonio comunale	230.000
Somme urgenze e ripristini	5.300.000
Scuole	10.200.000
Sport	1.850.000

Turismo	469.000
---------	---------

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL:

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato sono riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi	Rendiconto inizio mandato	Rendiconto fine mandato
Parametri positivi	3	1

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

Attività normativa:

1. Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato son riepilogate nella seguente tabella:

Modifica/Adozione	Data	Motivazione
delibera consiglio comunale n. 64	04/11/2019	Approvazione 3° Variante al Regolamento Urbanistico
delibera giunta comunale n. 94	30/09/2019	integrazione regolamento uffici e servizi
delibera consiglio comunale n. 31	10/06/2019	regolamento imposta di soggiorno
delibera consiglio comunale n. 44	20/05/2019	Regolamento per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa (art. 14 CCNL 2018) e Regolamento sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative (art. 15 CCNL 2018)
delibera consiglio comunale n. 9	28/03/2019	regolamento comunale TARI
delibera consiglio comunale n. 7	28/03/2019	Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio
delibera consiglio comunale n. 6	28/03/2019	Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni ed effettuazione del servizio
delibera consiglio comunale n. 36	24/04/2018	Regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro ed istituto collegati
delibera giunta comunale n. 123	21/12/2017	adeguamento regolamento uffici e servizi
delibera consiglio comunale n. 64	14/12/2017	Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Coreglia Antelminelli
delibera consiglio comunale n. 17	30/03/2017	regolamento comunale IMU
delibera consiglio comunale n. 16	30/03/2017	regolamento comunale TASI
delibera consiglio comunale n. 5	27/01/2014	modifica art. 10 c. 3 controllo successivo del regolamento dei controlli interni
delibera giunta comunale n. 97	06/11/2013	regolamento sul procedimento disciplinare

delibera consiglio comunale n. 8	09/03/2013	modifica al regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture
delibera consiglio comunale n. 26	30/09/2011	modifiche statuto comunale
delibera giunta comunale n. 68	11/05/2011	approvazione regolamento uffici e servizi

Attività tributaria:

Aliquote IMU	2015	2016	2017	2018	2019
Abitazione principale	0,00 (0,49% imm. A1, A8, A9)	0,00 (0,49% imm. A1, A8, A9)	0,00 (0,49% imm. A1, A8, A9)	0,00 (0,49% imm. A1, A8, A9)	0,00 (0,49% imm. A1, A8, A9)
Detrazioni abitazione principale	0,00 (€ 200,00 imm. A1, A8, A9)	0,00 (€ 200,00 imm. A1, A8, A9)	0,00 (€ 200,00 imm. A1, A8, A9)	0,00 (€ 200,00 imm. A1, A8, A9)	0,00 (€ 200,00 imm. A1, A8, A9)
Altri immobili	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
Fabbricati rurali e strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aliquote TASI	2015	2016	2017	2018	2019
Abitazione principale	0,00 (0,001% imm. A1,A8,A9)	0,00 (0,001% imm. A1,A8,A9)	0,00 (0,001% imm. A1,A8,A9)	0,00 (0,001% imm. A1,A8,A9)	0,00 (0,001% imm. A1,A8,A9)
Detrazioni abitazione principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri immobili	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Fabbricati rurali e strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aliquote Addizionale Irpef	2015	2016	2017	2018	2019
Aliquota massima	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Fascia esenzione	-	-	-	-	-
Differenziazione aliquote	-	-	-	-	-

Prelievi sui rifiuti	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia di prelievo	tassa	tassa	tassa	tassa	tassa
Tasso di copertura	100%	100%	100%	100%	100%
Costo del servizio pro-capite	220,00	214,00	220,00	233,00	250,00

Attività amministrativa.

Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 267/200 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del regolamento degli uffici e servizi, il nostro ente ha adottato il Regolamento sui Controlli interni, predisposto in forza dell'art.3, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/01/2013, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2014 articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi.

Il comune di Coreglia Antelminelli ha istituito il sistema dei controlli interni, articolato, in considerazione della sua dimensione demografica, nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, nel controllo di gestione e nel controllo degli equilibri finanziari.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.

Controllo di gestione:

Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente e a verificarne l'andamento, i relativi costi e i risultati prodotti dall'azione amministrativa.

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale, compete a ciascun responsabile di servizio in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La struttura operativa del controllo di gestione è costituita dal segretario comunale, con funzioni di direzione, e dai responsabili dei servizi, e si avvale della collaborazione dell'organo di revisione.

Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:

- a. all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Piano esecutivo di gestione (PEG) assegnando i singoli obiettivi ai responsabili dei servizi;
- b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno semestrale, la struttura operativa del controllo di gestione svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato definisce eventuali interventi correttivi.
- c. al termine dell'esercizio, la struttura operativa del controllo di gestione accerta il grado di realizzazione degli obiettivi.

- **Personale:** si richiama la delibera di giunta n. 28 del 28/03/2019 e ss.modd. in tema di "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale per triennio 2019/2021". A questo proposito in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le attestazioni dei Responsabili dei Settori dalle quali emerge l'assenza di personale in esubero. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui sopra è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura nel bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale.
- **Istruzione:** il comune di Coreglia Antelminelli esercita in forma associata con il comune di Barga, mediante delega, i servizi e gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione e formazione permanente (deliberazione consiglio comunale n. 77 del 28.12.2016). A tal proposito nell'anno scolastico 2019/20 hanno usufruito del servizio mensa circa 383 studenti nei vari istituti sul territorio; gli studenti invece che hanno utilizzato il trasporto pubblico locale per raggiungere i vari istituti scolastici sono circa 161. Si è potenziata inoltre la riscossione coattiva per i morosi del servizio di refezione scolastica.

- Rifiuti: una parola va riservata anche all'avvio del servizio porta a porta, che ha visto ad un'importante apertura verso la tutela ambientale, anche grazie al contributo dell'Autorità Regionale Toscana. Basti pensare che nell'ultimo periodo si è registrato un incremento della raccolta differenziata, che ha portato ad una percentuale sul totale del rifiuto conferito pari al 79% rispetto al 38% iniziale.
- Sociale: per quanto riguarda i servizi sociali il comune di Coreglia Antelminelli con deliberazioni del C.C. n. 30 del 17/06/2015 e n. 59 del 20/12/2018 ha delegato rispettivamente all'Asl n. 2 di Lucca e all'Unione dei Comuni della Garfagnana la gestione dei servizi socio-assistenziali e di integrazione socio-sanitaria.
- Turismo: tra le principali manifestazioni svolte in questi anni sono da ricordare a titolo esemplificativo La Notte dei Musei, Il Concorso di Scultura, La Rassegna di Arte, Il Concerto Serchio delle Muse, Coreglia Terra di Presepi, La Domenica del Borgo. Nel 2019 con deliberazione di c.c. n. 8 del 28/03/2019 è stata inoltre istituita l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo regolamento al fine di garantire i necessari investimenti per il decoro del paese, per l'accoglienza turistica nonché per conservare i servizi sinora garantiti in materia di turismo, eventi e manifestazioni culturali considerata la diminuzione dei trasferimenti statali.

Valutazione delle performance:

Il Comune di Coreglia Antelminelli misura e valuta la performance con riferimento alla Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

La struttura del piano degli obiettivi/piano delle performance rispecchia le dimensioni minime di questo Comune e la sua organizzazione amministrativa: contiene una preliminare descrizione della struttura organizzativa comunale, cui segue l'individuazione delle linee guida strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nell'esercizio del mandato amministrativo e degli obiettivi specifici che le varie unità operative sono chiamate a raggiungere nel corso dell'anno nonché degli indicatori generali alla luce dei quali i risultati dell'azione amministrativa saranno valutati.

Gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità che compongono la struttura organizzativa dell'ente sono diretta emanazione degli obiettivi strategici che, secondo la logica del D.Lgs. 150/2009 e dei D.Lgs. 74 e 75/2017, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover raggiungere in un arco temporale spalmato su più annualità in attuazione delle linee programmatiche di mandato (deliberazione C.C. n.24 del 17.06.2015) e del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il piano è redatto in attuazione del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 68/2011, adeguato alla luce dei principi introdotti dai D.Lgs. n. 74/2014 e n. 75/2017 (c.d. riforma Madia), come da deliberazione G.C. n. 123/2017.

I risultati finali sono misurati con appositi indici o steps stabiliti in accordo con il Segretario Comunale e valutati dietro presentazione di relazioni illustrative delle singole PO dal Nucleo di Valutazione.

La valutazione dei singoli dipendenti, da effettuarsi sulla base della loro diretta partecipazione agli obiettivi di struttura o individuali definiti dai responsabili dei servizi è effettuata in base al regolamento per la valutazione delle performance approvato con delibera di G.C. n° 47 del 09/07/2017.

Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 – quater del TUOEL:

L'ente non possiede quote significative nelle Società cui partecipa, ciononostante svolge l'attività di controllo, con la collaborazione degli uffici amministrativi delle medesime, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE (accertamenti competenza)	2015	2016	2017	2018	2019	Percentuale di incremento / decremento rispetto al primo anno
Fondo pluriennale vincolato	221.002,23	190.403,31	425.341,58	2.272.851,45	1.043.823,11	372,31
Entrate correnti	4.523.065,55	4.169.855,46	4.487.660,25	4.478.187,34	4.886.643,61	8,04
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.791.106,32	1.914.837,69	2.769.642,36	576.092,91	1.944.295,22	8,55
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	172.884,88	0,00
Totale	6.314.171,87	6.084.693,15	7.257.302,61	5.054.280,25	7.003.823,71	10,92

SPESE (Impegni competenza)	2015	2016	2017	2018	2019	Percentuale di incremento / decremento rispetto al primo anno
Titolo 1 Spese correnti	3.922.096,62	3.635.903,27	3.877.032,86	3.756.500,95	3.820.480,96	-2,59
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.835.630,31	1.586.363,07	920.930,84	1.416.358,73	2.213.343,70	20,58
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	345.318,68	300.413,07	318.760,41	333.629,40	520.476,05	50,72
Totale	6.103.045,61	5.522.679,41	5.116.724,11	5.506.489,08	6.554.300,71	7,39

PARTITE DI GIRO (Accertamenti e impegni)		2015	2016	2017	2018	2019	Percentuale di incremento / decremento rispetto al primo anno
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.038.512,33	860.355,94	770.767,80	831.761,96	703.729,17	-32,24
Titolo 7	Spese per conto di terzi e partite di giro	1.038.512,33	860.355,94	770.767,80	831.761,96	703.729,17	-32,24

Equilibrio di parte corrente

		2015	2016	2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	114.741,38	91.003,28	99.055,08	61.297,13
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	75.770,07	166.853,74	172.343,36	196.626,74	257.700,74
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.523.065,55	4.169.855,46	4.487.660,25	4.478.187,34	4.886.643,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.922.096,62	3.635.903,27	3.877.032,86	3.756.500,95	3.820.480,96
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(-)	114.741,38	91.003,28	99.055,08	61.297,13	73.939,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.367,19
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	345.318,68	300.413,07	318.760,41	333.629,40	520.476,05
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	72.826,45	88.616,52	125.000,00	64.745,24
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente		65.138,80	163.249,93	200.088,34	354.188,20	179.911,04

Equilibrio di parte capitale

		2015	2016	2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese investimento	(+)	0,00	3.028,20	94.078,90	0,00	257.097,92
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	221.002,23	75.661,93	334.338,30	2.173.796,37	982.525,98
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.791.106,32	1.914.837,69	2.769.642,36	576.092,91	2.117.180,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	72.826,45	88.616,52	125.000,00	64.745,24
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.835.630,31	1.586.363,07	920.930,84	1.416.358,73	2.213.343,70
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	(-)	75.661,93	334.338,30	2.173.796,37	982.525,98	1.062.984,59
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.367,19
Saldo di parte capitale		100.816,31	0,00	14.715,83	226.004,57	175.908,66

Gestione di competenza

IMPORTI DI COMPETENZA		2015	2016	2017	2018	2019
Riscossioni	(+)	9.819.333,72	9.130.166,41	8.719.539,00	8.091.367,34	6.646.972,50
Pagamenti	(-)	8.367.395,02	7.863.803,42	7.883.035,08	8.252.743,15	5.914.352,29
Differenza		1.451.938,70	1.266.362,99	836.503,92	-161.375,81	732.620,21
Residui attivi	(+)	2.229.157,81	2.258.085,60	3.754.313,51	2.273.040,68	2.900.643,54
Residui passivi	(-)	3.469.970,25	2.962.434,85	2.450.238,93	2.563.873,70	3.183.740,75
Differenza		-1.240.812,44	-704.349,25	1.304.074,58	-290.833,02	-283.097,21
Avanzo (+) o Disavanzo (+)		211.126,26	562.013,74	2.140.578,50	-452.208,83	449.523,00

Risultati della gestione

Fondo di cassa e risultato di amministrazione		2015	2016	2017	2018	2019
Fondo di cassa al 1° gennaio		153.646,24	455.717,89	0,00	0,00	0,00
Riscossioni	(+)	12.252.995,03	10.877.547,71	10.548.715,95	9.665.494,74	9.413.392,89
Pagamenti	(-)	11.950.923,38	11.333.265,60	10.548.715,95	9.665.494,74	8.737.677,47
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	455.717,89	0,00	0,00	0,00	675.715,42
Totale residui attivi finali	(+)	4.756.572,01	5.237.305,00	7.162.380,96	7.849.840,70	7.952.843,94
Totale residui passivi finali	(-)	5.378.609,38	4.702.323,77	4.461.972,05	5.562.030,16	5.701.715,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	114.741,38	91.003,28	99.055,08	61.297,13	73.939,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	(-)	75.661,93	334.338,30	2.173.796,37	982.525,98	1.062.984,59
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione	(=)	-356.722,79	109.639,65	427.557,46	1.243.987,43	1.789.920,76
Utilizzo anticipazione di cassa		NO	NO	SI	SI	SI

Composizione risultato di amministrazione	2015	2016	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione	-356.722,79	109.639,65	427.557,46	1.243.987,43	1.789.920,76
Parte accantonata	1.289.816,65	1.475.566,66	1.669.371,60	1.929.902,57	2.249.596,87
Di cui : Fondo crediti dubbia esigibilità	1.289.816,65	1.379.968,45	1.540.431,85	1.797.462,82	2.105.857,12
Parte vincolata	152.988,83	154.028,84	154.028,84	369.614,16	198.633,18
Parte destinata agli investimenti	295.564,61	306.696,53	223.279,72	257.609,47	228.293,92
Parte disponibile	-2.095.092,88	-1.826.652,38	-1.619.122,70	-1.313.138,77	-886.603,21

Utilizzo avanzo di amministrazione

	2015	2016	2017	2018	2019
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	3.028,20	94.078,90	0,00	257.097,92
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	3.028,20	94.078,90	0,00	257.097,92

Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato

Residui attivi 2015	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f=(e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.645.291,99	449.343,41	649,81	359.320,49	1.286.621,31	837.277,90	711.221,27	1.548.499,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	439.442,87	199.826,23	0,00	0,00	439.442,87	239.616,64	130.506,59	370.123,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	868.653,66	124.854,46	0,00	599.273,38	269.380,28	144.525,82	369.100,08	513.625,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.195.888,39	1.293.167,05	313.861,72	1.059.713,09	2.450.037,02	1.156.869,97	995.744,08	2.152.614,05
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	387.335,71	362.947,92	0,00	0,00	387.335,71	24.387,79	0,00	24.387,79
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	514.599,65	3.522,24	0,00	386.341,33	128.258,32	124.736,08	22.585,79	147.321,87
Totale	7.051.212,27	2.433.661,31	314.511,53	2.404.648,29	4.961.075,51	2.527.414,20	2.229.157,81	4.756.572,01

Residui passivi 2015	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f=(e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Spese correnti	2.445.570,96	1.139.999,24	0,00	133.717,44	2.311.853,52	1.171.854,28	1.903.188,32	3.075.042,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.425.971,27	2.388.412,59	0,00	1.397.483,11	3.028.488,16	640.075,57	1.481.305,75	2.121.381,32
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	152.626,71	55.116,53	0,00	800,90	151.825,81	96.709,28	85.476,18	182.185,46
Totale	7.024.168,94	3.583.528,36	0,00	1.532.001,45	5.492.167,49	1.908.639,13	3.469.970,25	5.378.609,38

Residui attivi 2019	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f=(e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.180.162,00	887.981,72	0,00	9.120,89	2.171.041,11	1.283.059,39	1.093.192,38	2.376.251,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	323.657,78	0,00	0,00	0,00	323.657,78	323.657,78	103.508,10	427.165,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	828.964,41	118.572,75	0,00	165,85	828.798,56	710.225,81	320.622,32	1.030.848,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.179.035,49	683.761,96	0,00	12.875,39	3.166.160,10	2.482.398,14	1.367.636,72	3.850.034,86
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	22.722,71	0,00	0,00	0,00	22.722,71	22.722,71	0,00	22.722,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.036.317,57	1.036.317,57	0,00	0,00	1.036.317,57	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	278.980,74	39.786,39	0,00	9.057,78	269.922,96	230.136,57	15.684,02	245.820,59
Totale	7.849.840,70	2.766.420,39	0,00	31.219,91	7.818.620,79	5.052.200,40	2.900.643,54	7.952.843,94

Residui passivi 2019	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f=(e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Spese correnti	2.699.242,31	952.605,53	0,00	183.067,23	2.516.175,08	1.563.569,55	1.292.775,02	2.856.344,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.431.571,87	637.419,09	0,00	28.892,72	1.402.679,15	765.260,06	1.761.772,23	2.527.032,29
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,64	1.109,64
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.188.687,41	1.188.687,41	0,00	0,00	1.188.687,41	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	242.528,57	44.613,15	0,00	8.770,77	233.757,80	189.144,65	128.083,86	317.228,51
Totale	5.562.030,16	2.823.325,18	0,00	220.730,72	5.341.299,44	2.517.974,26	3.183.740,75	5.701.715,01

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31/12/2019	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	Totale residui da ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	663.603,78	158.477,51	274.157,24	186.820,86	1.093.192,38	2.376.251,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	215.745,87	0,00	38.397,99	69.513,92	103.508,10	427.165,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.221,15	52.856,20	339.378,82	201.769,64	320.622,32	1.030.848,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	805.556,01	194.273,29	1.354.729,02	127.839,82	1.367.636,72	3.850.034,86
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	22.722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	130.793,30	48.120,16	18.434,57	32.788,54	15.684,02	245.820,59
Totale titoli 1+2+3+4+5+9	1.954.642,82	453.727,16	2.025.097,64	618.732,78	2.900.643,54	7.952.843,94

Residui passivi al 31/12/2019	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	Totale residui da ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Spese correnti	241.045,93	181.276,61	465.392,40	675.854,61	1.292.775,02	2.856.344,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	216.681,22	103.846,72	23.893,33	420.838,79	1.761.772,23	2.527.032,29
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,64	1.109,64
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	29.023,36	10.590,11	82.680,84	66.850,34	128.083,86	317.228,51
Totale titoli 1+2+3+7	486.750,51	295.713,44	571.966,57	1.163.543,74	3.183.740,75	5.701.715,01

Rapporto tra competenza e residui	2015	2016	2017	2018	2019
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III	26,06 %	25,23 %	32,29 %	22,68 %	29,94 %

5. Patto di stabilità interno/Pareggio di bilancio

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno:

- "S" se è stato soggetto al patto;
- "NS" se non è stato soggetto;
- "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2015	2016	2017	2018	2019
SI	SI	SI	SI	SI

Indebitamento

Evoluzione indebitamento dell'ente	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito finale	6.477.205,59	6.131.886,91	5.831.473,74	5.512.714,36	5.179.084,96
Popolazione residente	5.260,00	5.215,00	5.220,00	5.185,00	5.202,00
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	1.231,41	1.175,82	1.117,14	1.063,20	995,59

Rispetto dei limiti di indebitamento	2015	2016	2017	2018	2019
Entrate Titoli 1 - 2 - 3 (rendiconto penultimo esercizio precedente l'anno considerato)	4.688.546,15	4.467.187,96	4.523.065,55	4.169.855,46	4.487.660,25
Interessi passivi	281.088,29	265.971,65	259.479,25	254.533,86	234.193,06
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	6,00	5,95	5,74	6,10	5,22
% limite di indebitamento (art. 204 T.U.E.L.)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Rispetto del limite art. 204 T.U.E.L.	SI	SI	SI	SI	SI

Utilizzo strumenti di finanza derivata

L' Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Conto del patrimonio in sintesi:

Anno 2015

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Crediti verso la P.A., fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	11.645.656,78
Immobilizzazioni immateriali	98.629,15	Fondo per rischi ed oneri	0,00
Immobilizzazioni materiali	25.156.612,52	Trattamento di fine rapporto	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	144.253,63	Debiti	9.389.115,90
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	9.721.127,59
Crediti	4.900.687,08		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	455.717,89		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Totale	30.755.900,27	Totale	30.755.900,27

Anno 2019

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Crediti verso la P.A., fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	12.883.711,73
Immobilizzazioni immateriali	555,74	Fondo per rischi ed oneri	143.739,75
Immobilizzazioni materiali	31.302.483,25	Trattamento di fine rapporto	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	29.565,85	Debiti	10.533.208,80
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	14.322.378,84
Crediti	5.871.344,22		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	679.090,06		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Totale	37.883.039,12	Totale	37.883.039,12

Conto economico in sintesi:

Anno 2015

CONTO ECONOMICO	Importi parziali	Importi Totali	Importi complessivi
A) Componenti positivi della gestione	4.648.417,20		
B) Componenti negativi della gestione	3.978.598,39		
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)		669.818,81	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari	32,69		
Oneri finanziari	281.088,29		
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-281.055,60	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00		
D-23 Svalutazioni	0,00		
Totali rettifiche (D)		0,00	
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Totale proventi straordinari	449.029,87		
Totale oneri straordinari	2.593.612,11		
Totale proventi e oneri straordinari (E)		-2.144.582,24	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			-1.755.819,03
Imposte	0,00		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			-1.755.819,03

Anno 2019

CONTO ECONOMICO	Importi parziali	Importi Totali	Importi complessivi
A) Componenti positivi della gestione	6.816.644,46		
B) Componenti negativi della gestione	4.415.686,31		
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)		2.400.958,15	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari	0,08		
Oneri finanziari	234.193,06		
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-234.192,98	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00		
D-23 Svalutazioni	0,00		
Totali rettifiche (D)		0,00	
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Totale proventi straordinari	273.377,18		
Totale oneri straordinari	180.734,39		
Totale proventi e oneri straordinari (E)		92.642,79	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			2.259.407,96
Imposte	61.534,06		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			2.197.873,90

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Debiti fuori bilancio	2015	2016	2017	2018	2019
Sentenze esecutive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricapitalizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni e servizi	136.444,57	0,00	53.195,77	16.432,49	33.092,91
Totale	136.444,57	0,00	53.195,77	16.432,49	33.092,91

Esecuzione forzata	2015	2016	2017	2018	2019
Procedimenti di esecuzione forzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

	2015	2016	2017	2018	2019
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)	850.949,54	850.949,54	850.949,54	850.949,54	8.509.499,54
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L.296/2006	796.422,27	730.135,70	790.668,48	781.571,26	638.440,83
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Spesa personale - Importo totale (Macroaggregato 1.1 + Irap)	1.018.550,41	1.000.066,41	954.324,40	983.060,88	786.126,00
Spesa corrente	3.922.096,62	3.635.903,27	3.877.032,86	3.756.500,95	3.820.480,96
Incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente	25,97 %	27,51 %	24,61 %	26,17 %	20,58 %

8.2 Spesa del personale pro-capite

	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa personale - Importo totale (Macroaggregato 1.1 + Irap)	1.018.550,41	1.000.066,41	954.324,40	983.060,88	786.126,00
Abitanti	5.260,00	5.215,00	5.220,00	5.185,00	5.202,00
Spesa del personale pro-capite	193,64	191,77	182,82	189,60	151,12

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

	2015	2016	2017	2018	2019
Abitanti	5.260,00	5.215,00	5.220,00	5.185,00	5.202,00
Numero dipendenti	24,00	24,00	24,00	22,00	23,00
Rapporto abitanti/dipendenti	219,17	217,29	217,50	235,68	226,17

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5. Non risulta la fattispecie, per questo ente, della presenza di aziende speciali e istituzioni di cui verificare il rispetto del limite.

8.6. Fondo risorse decentrate.

L'ente ha provveduto ad adeguare il Fondo per le risorse decentrate come da vigenti disposizioni.

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.**1. Rilievi della Corte dei conti**

- L'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005, in relazione ai rendiconti di gestione 2015 e 2016. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con propria deliberazione n. 340 del 16/10/2019, ha evidenziato quanto segue:

SEZIONE I - Rendiconto 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio 2015 si è concluso con l'accertamento di un disavanzo di amministrazione pari a 356.722,79 euro (generato dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui).

Inoltre, al termine della gestione 2015, sono stati individuati fondi da accantonare, vincolare o destinare a investimenti (per fondo crediti dubbia esigibilità o altro) per complessivi 1.738.370,02 euro con la conseguente quantificazione di un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 2.095.092,81 euro.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 356.722,79 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.289.816,65 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 152.988,76 euro) e destinata ad investimenti (per 295.564,61 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 2.095.092,81 euro.

La ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria aveva evidenziato che, a seguito dell'assunzione di un maggior residuo attivo relativo a risorse di natura vincolata, l'ente non aveva provveduto a disporre interamente il relativo vincolo né a destinare la corrispondente quota di avanzo realizzato.

In particolare, dall'istruttoria, è emerso che l'amministrazione, a seguito di eventi alluvionali, aveva ricevuto un contributo regionale per il finanziamento in quota parte degli interventi in conto capitale volti a ripristinare i danni causati da detti eventi atmosferici. Il finanziamento di una parte degli interventi straordinari era rimasto a carico dell'amministrazione, che aveva provveduto con la stipula di un mutuo. Successivamente, al termine dell'esercizio 2015, la Regione, avendo reperito ulteriori risorse, ha comunicato al comune l'assegnazione di una quota ulteriore di contributo per un importo pari a 313.861,72 euro.

L'amministrazione dunque ha assunto un maggiore accertamento per pari importo che, pur rappresentando una variazione positiva ai fini della determinazione del saldo di amministrazione, al momento della quantificazione delle componenti del risultato 2015, non ha alimentato la quota vincolata per trasferimenti, sul presupposto che la spesa alla quale era stata destinata con il decreto regionale era già stata finanziata con risorse derivanti dall'indebitamento.

Secondo quanto dichiarato dall'ente in sede istruttoria, l'avanzo proveniente dal maggiore residuo attivo iscritto nel rendiconto 2015 sarebbe viceversa affluito alla parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione, considerato che l'entrata in questione, non dovendo più finanziare i lavori di somma urgenza per i quali era stato riconosciuto, poteva finanziare in modo generico altre spese di investimento.

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria, tuttavia, il vincolo correlato all'entrata in esame non risultava interamente disposto nella quota destinata ad investimenti, accertata al termine dell'esercizio 2015.

Infatti, l'importo derivante dal maggiore residuo attivo, unitamente all'avanzo derivante dalla gestione di competenza pari a 15.855,07 euro, considerata l'assenza di quote destinate residuali dell'esercizio precedente, dovevano condurre ad una quantificazione della quota destinata ad investimenti pari a 329.716,79 euro.

Nel risultato accertato, al contrario, sono state quantificate quote destinate ad investimenti per 295.564,61 euro, con un differenziale pari a 34.152,18 euro rispetto al dato emerso dall'analisi istruttoria.

Al riguardo si rileva che il trasferimento regionale era e rimane finalizzato alla realizzazione di interventi straordinari e solo per tali spese può essere utilizzato. È di tutta evidenza che, nel caso in cui l'ente abbia anticipato il finanziamento degli investimenti con risorse comunque destinabili solo a investimenti, al momento in cui è avvenuta l'assegnazione del contributo, nei fatti risultano acquisite due diverse tipologie di entrata destinabili alla parte capitale del bilancio ma solo una di queste risulta effettivamente destinata alla spesa pertinente per natura.

Occorre inoltre considerare che qualora l'erogazione materiale del contributo sia prevista in stretta corrispondenza con la rendicontazione della spesa sostenuta, l'ente sarebbe chiamato a restituire il contributo ricevuto in assenza della rendicontazione delle spese per le quali era stato attribuito ovvero di spese di pari natura comunque concordate con l'amministrazione regionale.

Per quanto espresso, il maggior accertamento assunto dall'ente in conto residui per un importo pari a 313.861,72 euro e relativo ad un maggior trasferimento regionale per il finanziamento di interventi di investimento, non essendo stato destinato al finanziamento di spesa in conto capitale nell'esercizio 2015, doveva interamente confluire nella parte componente vincolata per trasferimenti del risultato di amministrazione 2015 ovvero nella parte destinata ad investimenti.

Con la nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha modificato la prospettazione dei dati relativi alle cancellazioni dei residui attivi e passivi effettuate con il riaccertamento ordinario 2015, evidenziando, contrariamente a quanto emerso in sede istruttoria, che le cancellazioni di residui attivi dei titoli IV e V dell'entrata, complessivamente disposte 40.847,49 euro, sono andate a compensare per 21.393,39 euro le cancellazioni del titolo II della spesa e per ulteriori 19.454,10 euro, l'avanzo derivante dal maggiore accertamento relativo ai contributi regionali. L'ente ha poi confermato che il differenziale positivo realizzato nella voce relativa ai trasferimenti regionali (pari a 294.407,62 euro) è stato inserito nella quota destinata ad investimenti del risultato accertato al termine dell'esercizio, anziché nella quota vincolata per trasferimenti.

Sempre in relazione alla determinazione della quota destinata ad investimenti, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, sono stati rettificati i dati relativi agli avanzi prodotti dalla gestione di competenza. In sede istruttoria, infatti, l'avanzo derivante dalla gestione di parte capitale, pari a 15.855,07 euro, era stato qualificato come derivante da risorse destinate a investimenti e, come tale, era stato considerato in sede istruttoria al fine di determinare la corretta quantificazione della quota destinata ad investimenti al termine dell'esercizio. Con la nota in questione l'ente ha specificato che, una parte di tale avanzo, pari a 1.155,97 euro, è effettivamente affluito alla quota del destinato ad investimenti al termine dell'esercizio mentre l'importo di 14.700 euro è stato allocato nella voce relativa ai vincoli derivanti da legge e principi contabili in quanto riferita ad alienazioni di immobili destinate alla riduzione del debito.

Tenuto conto di quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria e del contraddittorio, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015 può essere confermato nei termini accertati dall'ente nel rendiconto di gestione.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui aveva condotto alla definizione di un risultato formale negativo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 917.382,01 euro e di una quota disponibile negativa pari a 2.210.392,13 euro. Per pari importo era stato definito il "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", con la conseguente adozione di un piano di rientro articolato in 30 annualità e una rata rideterminata annualmente in base al contestuale riassorbimento del "disavanzo tecnico" generato al 1 gennaio 2015.

A fronte di una rata teorica costante di 73.679,74 euro e considerando che era stato accertato un "disavanzo tecnico" al 1 gennaio 2015 pari a 881.879,61 euro, nel definire le modalità di ripiano dell'extradeficit l'ente ha tenuto conto della dinamica della reimputazione dei residui attivi e passivi stralciati per reimputazione al 1 gennaio 2015, ridefinendo annualmente la rata effettiva in base a detta reimputazione.

In merito alla definizione del risultato di amministrazione conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario va evidenziato che il decreto ministeriale 2 aprile 2015 ha disposto, per i casi in cui è stato accertato un maggiore disavanzo da riaccertamento, che gli enti provvedessero al finanziamento del disavanzo nei termini e con le modalità ammesse dal decreto stesso, indicando una rateizzazione del disavanzo a cui deve essere data effettiva realizzazione negli esercizi previsti e per gli importi per ciascuno definiti.

Va specificato al riguardo che il citato decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che le quote di maggiore disavanzo da riaccertamento non ripianate negli esercizi ove è stata disposta la rateizzazione devono essere considerate "disavanzi ordinari" da finanziare ai sensi dell'art. 188 TUEL, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento prevista per ciascun esercizio e di eventuali quote di recupero previste dai piani di rientro in corso di attuazione.

In conseguenza di quanto disposto dal decreto, dell'articolazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e di quanto previsto dall'ente con il piano di rientro adottato ai sensi del decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2015 si deve ritenere interamente ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

La qualificazione del disavanzo di amministrazione è stata effettuata considerando che il disavanzo da riaccertamento straordinario, quantificato in 2.210.392,13 euro al 1 gennaio 2015, deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2015, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro adottato ai sensi del decreto ministeriale (75.770,07 euro). Nel caso di specie gli atti del rendiconto, così come gli ulteriori elementi emersi dalla valutazione delle misure correttive adottate sul rendiconto 2014 e sulle operazioni di riaccertamento straordinario, hanno evidenziato che la quota da ripianare doveva essere pari all'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio 2015 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato (2.162,41 euro), e all'importo (pari a

73.607,66 euro) relativo al trentesimo dell'extradeficit che residua dopo la decurtazione dell'avanzo tecnico.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

Sul piano generale, ad eccezione della quota di disavanzo derivata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi e della quota eventualmente generata al momento della reimputazione dei crediti e debiti già assunti, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali i nuovi principi contabili hanno richiesto la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi. Il disavanzo può inoltre derivare dall'obbligo di mantenimento, nel risultato di amministrazione, dei vincoli esistenti sulle entrate affluite al bilancio e non impegnate per le finalità a cui erano vincolate o destinate.

Indipendentemente dalle cause che l'hanno generato, la presenza di un disavanzo di amministrazione deve essere segnalato agli enti poiché espressione di situazioni

patologiche che richiedono interventi immediati di rimozione o risanamento, al fine di ricondurre il bilancio dell'ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

2. Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2015, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

Secondo quanto emerso in sede istruttoria, nel corso della gestione 2015, i titoli di entrata e di spesa relativi a partite con natura vincolata non sono stati rilevati nelle movimentazioni registrate presso il tesoriere. L'ente ha infatti specificato che la rilevazione delle movimentazioni dei flussi di cassa è avvenuta extra contabilmente poiché il software non consentiva la corretta contabilizzazione delle voci di entrata e spesa vincolate.

Tale modalità operativa non è rispondente al principio contabile e alle norme del testo unico che impongono l'indicazione della natura vincolata dell'entrata e della spesa negli ordinativi di incasso e nei mandati di pagamento e la corretta rilevazione contabile di tutte le movimentazioni delle partite che hanno natura vincolata in termini di cassa.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente ha confermato che le problematiche emerse nella contabilizzazione della cassa vincolata sono da riferire alle difficoltà riscontrate nella fase iniziale di avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

3. Sempre in relazione alla quantificazione della cassa e alle sue componenti (libera e vincolata) sono emerse ulteriori problematiche legate alla corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi relativi alle entrate a specifica destinazione.

Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso che l'ente non ha provveduto a costituire apposito vincolo di cassa per le entrate derivanti dai permessi di costruire destinati al bilancio corrente e dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, ritenendo le stesse quali entrate senza vincolo di destinazione. L'ente ha attestato, in sede istruttoria, di aver contabilizzato come "risorse vincolate" solo quelle afferenti risorse affluite nel titolo IV (con l'eccezione di quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento della spesa corrente) e nel titolo V dell'entrata. Pertanto, le entrate da CDS, che sono effettivamente presenti nel bilancio dell'ente, non sono state considerate come vincolate in termini di cassa.

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere

tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate

al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o, con un'interpretazione ancora più estensiva, perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che *"gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo d'incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti"*.

Va altresì precisato che, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l'art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti"*. Inoltre l'art. 195 del TUEL relativo all'utilizzo di "entrate vincolate" prevede che gli enti possano *"disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti"*.

Al contempo le nuove disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.

L'impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino *"formalmente al proprio tesoriere, l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014"* al fine di dare avvio alla corretta rilevazione e movimentazione della cassa vincolata nel nuovo regime di contabilità armonizzata.

Sul tema della corretta rilevazione del vincolo nella cassa dell'ente e in particolare della qualificazione delle entrate rispetto alle differenti tipologie di vincolo (specifico o generico) e alla provenienza del vincolo stesso (attribuito da legge o principio contabile/trasferimenti/indebitamento), si è sviluppato, nel tempo, un ampio dibattito e sono emersi diversi orientamenti giurisprudenziali.

Da ultimo va segnalata la delibera della Sezione delle Autonomie n. 31/2015 nella quale si specifica che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le *"entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL"* restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3 ter, lett. d, del TUEL che le "entrate con vincolo di destinazione generica".

L'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie richiede, a livello operativo, una specifica declinazione al fine di valutare se le singole entrate riscosse dall'ente rientrano in quelle individuate dal legislatore per il regime vincolistico della cassa.

Nel caso in esame risultano non vincolate nella cassa dell'ente le entrate da permessi di costruire destinate al bilancio corrente e i proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada in base alla presunzione che le stesse possano essere qualificate come "entrate a destinazione generica".

Sulla prima tipologia di entrata occorre rilevare che, avendo riguardo al soggetto che dispone la natura vincolata, queste possano agevolmente essere ritenute entrate vincolate da legge o principi contabili e in quanto tali rientrare nella lettera "d" dell'art. 180 del TUEL. Quanto invece alla destinazione della stessa ("generica tipologia di spesa" ovvero "specifici interventi di spesa"), il requisito in esame risulta di difficile identificazione nella normativa in vigore nell'esercizio 2015, 2016 e 2017 mentre torna ad essere evidente con il regime introdotto dall'art. 1, commi 460 e 461, della legge 232/2016, che impone l'utilizzo di detti proventi, a decorrere dall'esercizio 2018, in via esclusiva alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Senza ripercorrere nel dettaglio l'evoluzione normativa che ha interessato le entrate in esame, che la legge 10/1977 qualificava come entrate vincolate in termini di cassa proprio perché destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e altri interventi elencati dalla legge stessa tra i quali anche la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, occorre evidenziare che il quadro normativo in vigore nell'esercizio 2015, sebbene le destini, per natura, alla spesa in conto capitale, ne consente, in deroga, l'utilizzo nel bilancio corrente nella misura del 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25 per cento per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Nel 2016 e 2017 tale deroga (che il comma 737 della l. 208/2015 ha elevato al 100 per cento) risulta ammissibile solo se la percentuale di entrate destinate al corrente viene impiegata per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio comunale o per le spese di progettazione delle opere pubbliche.

Per gli esercizi in esame, dunque, a fronte di una "naturale" e quindi generica destinazione agli investimenti, le entrate utilizzate nel bilancio corrente assumono una maggiore tipizzazione nella destinazione, poiché come detto possono essere impiegate in tale sezione del bilancio per il solo finanziamento delle manutenzioni ordinarie.

In tale destinazione a specifici interventi del bilancio corrente potrebbe essere dunque rinvenuto anche l'obbligo di vincolare dette entrate nella cassa dell'ente. Per la seconda tipologia di entrata invece il quadro risulta di più agevole trattazione.

I proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada infatti rispondono ad entrambi i requisiti essendo entrate che la l. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall'art. 208, comma 4.

Per le ragioni appena espresse la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa adottata dall'ente (e basata sull'esclusione dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada) poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 195 TUEL. La non corretta quantificazione sopra indicata non consente, inoltre, la valutazione del rispetto dell'art. 222 TUEL.

La grave irregolarità sopra rilevata comporta, al pari di quella di cui al punto 2, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere

dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2015 di cui all'art. 226 TUEL.

Il fenomeno rilevato, così come le problematiche evidenziate al precedente punto 2, determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

La Sezione, per entrambe le fattispecie, richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 109.639,65 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in 1.936.292,03 euro, per cui il risultato di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2016 è negativo per 1.826.652,38 euro.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 109.639,65 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.379.968,45 euro e a fondo rischi e spese future per 95.598,21 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 154.028,84 euro) e destinata ad investimenti (per 306.696,53 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.826.652,38 euro.

La ricostruzione dei dati di rendiconto effettuata in sede istruttoria aveva evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2015 che comportava una diversa determinazione anche del risultato 2016, con un peggioramento rispetto a quanto determinato dall'ente pari a 34.242,11 euro.

Gli elementi forniti con la nota inviata ai fini del contraddittorio hanno tuttavia confermato il risultato dell'esercizio 2015 nei termini già accertati dall'ente, per cui nessuna rideterminazione dei vincoli deve essere operata sull'esercizio 2016 rispetto ai dati di rendiconto dell'esercizio 2015.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2016 era stata rilevata anche la non corretta determinazione della quota vincolata per trasferimenti.

Dalla ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria, infatti, era emerso che, a seguito dell'eliminazione di residui passivi della gestione vincolata non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo, l'ente non aveva provveduto a vincolare o destinare la corrispondente quota di avanzo realizzato.

In particolare, è stata rilevata la cancellazione di residui passivi relativi ad impegni finanziati da trasferimenti per un importo complessivo di 42.884,22 euro a fronte dei quali sono stati eliminati residui attivi relativi a trasferimenti per 28.724,10 euro. Il differenziale, pari a 14.160,12 euro, rappresenta un elemento positivo del saldo finanziario 2016 che deve essere considerato nell'ambito dei vincoli del risultato di amministrazione.

Tale vincolo, tuttavia, sulla base dei dati emersi in sede istruttoria, non risultava iscritto nel risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

Con la nota inviata ai fini del contraddittorio, oltre ad aver apportato rettifiche ai dati dell'esercizio 2015, l'ente specificato che l'avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi finanziati da trasferimenti pari a 14.160,12 euro è stata collocata nella voce relativa alle quote destinate ad investimenti.

In conseguenza di tale diversa rappresentazione dei dati contabili, viene confermata l'assenza di vincoli derivanti da trasferimenti mentre risulta quantificata in 306.696,53 euro la quota destinata ad investimenti nel risultato accertato al termine dell'esercizio 2016.

Tenuto conto di quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria e del contraddittorio, anche il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016 può essere confermato nei termini accertati dall'ente nel rendiconto di gestione.

Come riferito nella sezione I della presente deliberazione, il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 ha condotto alla ha condotto alla definizione di un risultato formale negativo di amministrazione al 31 dicembre 2015 pari a 356.722,79 euro e di una quota disponibile negativa pari a 2.095.092,81 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato l'intera quota è stata definita come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", il cui finanziamento resta stabilito nel piano di rientro articolato in 30 annualità e una rata annuale determinata anche in funzione dell'avanzo tecnico derivante dalla reimputazione dei residui attivi in misura superiore agli attivi.

In conseguenza di quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 (richiamato al punto 1 – Sez. I della presente deliberazione), dell'articolazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e di quanto previsto dall'ente con il piano di rientro adottato ai sensi del decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2016 si deve ritenere interamente ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

La qualificazione del risultato di amministrazione è stata effettuata considerando che il disavanzo da riaccertamento straordinario, quantificato in 2.095.092,81 euro al 31 dicembre 2015, deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2016, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro adottato ai sensi del decreto ministeriale (164.302,55 euro). Nel caso di specie gli atti del rendiconto, così come gli ulteriori elementi emersi dalla valutazione delle misure correttive adottate sul rendiconto 2014 e sulle operazioni di riaccertamento straordinario, hanno evidenziato che la quota da ripianare nell'esercizio doveva essere pari all'avanzo tecnico realizzato nel 2016 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato (93.934 euro), e all'importo (pari a 70.368,55 euro) relativo ad un ventinovesimo dell'extradeficit che residua dopo la decurtazione dell'avanzo tecnico.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

Sul piano generale, ad eccezione della quota di disavanzo derivata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi e della quota eventualmente generata al momento della reimputazione dei crediti e debiti già assunti, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali i nuovi principi contabili hanno richiesto la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi. Il disavanzo può inoltre derivare dall'obbligo di mantenimento, nel risultato di amministrazione, dei vincoli esistenti sulle entrate affluite al bilancio e non impegnate per le finalità a cui erano vincolate o destinate.

Indipendentemente dalle cause che l'hanno generato, la presenza di un disavanzo di amministrazione deve essere segnalato agli enti poiché espressione di situazioni

patologiche che richiedono interventi immediati di rimozione o risanamento, al fine di ricondurre il bilancio dell'ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, considerato che l'intero disavanzo è riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015.

2. Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2016, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha attestato, in sede istruttoria, che anche nell'esercizio 2016 la determinazione della cassa vincolata è stata effettuata con dati extracontabili poiché il software di cui dispone non ha consentito la puntuale contabilizzazione delle poste vincolate in termini di cassa.

Tale metodologia contabile, per le ragioni già esposte al punto 2. – Sez. I della presente deliberazione, costituisce una grave irregolarità contabile che richiede l'assunzione di adeguati provvedimenti correttivi al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

3. Sempre in relazione alla quantificazione della cassa e alle sue componenti (libera e vincolata) sono emerse ulteriori problematiche legate alla corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi relativi alle entrate a specifica destinazione.

L'ente ha attestato, in sede istruttoria, che anche per l'esercizio 2016, non sono state conteggiate le entrate derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni pecuniarie al codice della strada ai fini della quantificazione della cassa vincolata.

Si rinvia a quanto evidenziato per il rendiconto 2015 (punto 3. – Sez. I) sia per gli aspetti interpretativi che per le conseguenti implicazioni sul rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata.

Da tali valutazioni deriva la necessità che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire la corretta rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

4. Terminata la disamina del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016, per quanto il presente controllo sia basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, e prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente o dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, preme affrontare alcuni aspetti legati alla genesi del disavanzo di amministrazione, considerato che, nel caso di specie, il risultato di amministrazione è stato ottenuto anche attraverso l'applicazione delle quote vincolate accertate nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016, infatti, sono state applicate quote destinate ad investimenti del risultato 2015 per complessivi 50.000,00 euro, utilizzate per il finanziamento di spese di parte capitale.

Al contempo la programmazione dell'ente ha previsto la copertura nei tre esercizi del bilancio delle quote annuali del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, nel caso di specie pari al trentesimo del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, rimodulato considerando l'avanzo tecnico realizzato nei singoli esercizi in base alla reimputazione dei residui attivi e passivi.

Con tale impostazione del bilancio, dunque, l'ente ha previsto l'impiego immediato di una parte delle quote vincolate del risultato di amministrazione ma ha rinviato al trentennio il riassorbimento del disavanzo emerso dal riaccertamento e ancora presente al 31 dicembre 2015, utilizzando in tal modo quote del risultato che, in attesa della completa copertura del disavanzo, non possono ritenersi concretamente ricostituite e pertanto non pienamente disponibili nel risultato di amministrazione.

Il problema che si pone è dunque legato all'ammissibilità dell'impiego di quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione quando l'ente si trovi in condizioni di disavanzo di amministrazione.

Sul tema la Sezione si è espressa con alcune deliberazioni relative agli esiti del controllo monitoraggio sul rendiconto 2015 e 2016 tra le quali, *in primis*, la delibera n. 49 del 18 luglio 2018.

In quella sede, si era ritenuto che, in assenza di inequivoche indicazioni normative sulla possibilità di impiegare quote del risultato in presenza di un disavanzo di amministrazione, la problematica in esame non si ponesse in una condizione di "normalità", ove le regole contabili impongono l'applicazione del disavanzo già nel

primo esercizio successivo a quello di accertamento e contestualmente non vieta in modo esplicito la possibilità di applicazione delle quote vincolate dello stesso risultato. Il bilancio di previsione, che è articolato in almeno tre esercizi e ha carattere autorizzatorio su tutte le annualità considerate, deve prevedere il finanziamento del disavanzo, cioè deve contenere una previsione di entrata tale da dare copertura al disavanzo nell'anno o nelle annualità programmate e garantire gli equilibri di bilancio.

In un siffatto contesto si riteneva che non generasse particolari problematiche l'applicazione delle quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione, che assumono "effettività" proprio in funzione del finanziamento del disavanzo programmato nel medesimo arco temporale del bilancio.

Questo meccanismo, come detto desumibile dal principio contabile e quindi legato alle condizioni "ordinarie" in cui l'ente può trovarsi (presenza di disavanzo della gestione), sembrava tuttavia messo in crisi quando applicato alla situazione del tutto straordinaria generata dalla presenza di un disavanzo il cui finanziamento è ammesso in un arco di tempo assai più ampio (trenta anni) rispetto a quello contemplato nel principio contabile, e quando l'ente utilizza i vincoli in misura superiore alla quota di disavanzo che prevede di ripianare nel singolo esercizio o nel medesimo arco temporale del bilancio.

La situazione di disavanzo (ordinario o da riaccertamento) implica, in generale, che il saldo formale accertato al termine dell'esercizio (quale somma algebrica tra la cassa, i residui attivi e passivi e il fondo pluriennale vincolato) non è sufficiente a ricomprendere il complesso degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate definiti sul risultato stesso. Il disavanzo, in tal senso, non è altro che l'entità delle risorse che devono essere ancora reperite per rendere effettivi gli accantonamenti, i vincoli e le quote destinate accertate al termine dell'esercizio. E tale circostanza vale a maggior ragione quando l'ente si trova in situazioni di disavanzo formale, ovvero quando è negativo anche il saldo algebrico tra la cassa, i residui attivi e passivi e il fondo pluriennale vincolato (risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del Tuel - lettera "a" del prospetto ministeriale).

Come detto sembrava non destare particolari problematiche un bilancio che prevedesse l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate contestualmente al finanziamento del disavanzo, poiché, in tal caso, nello stesso atto di programmazione e nello stesso arco temporale, l'ente utilizza le quote di risultato accantonate/vincolate e reperisce le risorse aggiuntive che occorrono per uscire dalla condizione di disavanzo e dare così effettività alle quote del risultato di amministrazione. Maggiore cautela si avrebbe poi se l'utilizzo dell'avanzo nel primo esercizio avvenisse nel limite del ripiano del disavanzo disposto sull'esercizio medesimo, in modo tale da ridurre al minimo, anche nell'ambito del periodo di validità del bilancio, lo sfasamento temporale tra le due operazioni di utilizzo dei vincoli e finanziamento del disavanzo.

Era del tutto evidente, invece, che l'utilizzo immediato dei vincoli, a fronte del finanziamento degli stessi in trenta anni, ponesse problematiche legate all'effettività della risorsa che viene utilizzata per garantire gli equilibri di bilancio e, in corso di gestione, alla effettività della copertura finanziaria delle spese che vengono assunte in bilancio.

Sul tema dell'effettività delle risorse che devono dare copertura agli interventi di spesa, più volte affrontato dalla Corte costituzionale, lo stesso principio contabile si esprime nel contesto delle regole generali fissate per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione specificando che *"non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)"*.

E nei passaggi successivi ove viene ipotizzato l'utilizzo dell'avanzo presunto, ammesso solo in relazione all'impiego delle quote accantonate e vincolate, il principio contabile pone l'attenzione sulla circostanza che l'applicazione di tali quote può essere effettuata in una prima fase (bilancio di previsione) solo a seguito dell'attenta valutazione delle componenti vincolate dell'esercizio precedente e, in sede di variazione di bilancio, per le quote accantonate, solo nel caso in cui la verifica del risultato dell'esercizio precedente sia stata operata *"con riferimento a tutte le entrate e spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e spese vincolate"*.

Si riteneva che la definizione di una simile procedura evidenziasse l'intento del principio contabile di ammettere l'utilizzo delle quote vincolate nella misura in cui le stesse risultassero effettivamente disponibili nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. Cosa che, come detto, non si poteva ritenere verificata nei casi di disavanzo di amministrazione.

Ad una simile impostazione, cioè quella di porre in discussione l'impiego dei vincoli del risultato quando l'ente si trovasse in una condizione di disavanzo di amministrazione, faceva da contraltare la considerazione che una gran parte dell'impianto normativo dell'armonizzazione contabile si basa proprio sull'obbligo di costituire accantonamenti e vincoli conseguenti sia al meccanismo della competenza potenziata (con il conseguente divieto di assumere gli "impegni di stanziamento" previsti nel sistema previgente) sia all'esigenza di rendere più rappresentativo il risultato di amministrazione rispetto a tutte le posizioni di debito latenti che ancora non hanno assunto la connotazione di obbligazione giuridica. Si riteneva poi che non andasse trascurato il rilievo assunto da alcuni accantonamenti

(come il fondo crediti di dubbia e difficile esazione) che hanno lo scopo di rendere di fatto indisponibile quella parte del risultato di amministrazione che deve ritenersi incerto nella sua stessa esistenza.

I due precetti (divieto di utilizzo degli accantonamenti/vincoli ed obbligo di costituzione degli accantonamenti/vincoli/quote destinate), entrambi logici rispetto alle finalità che perseguono (il primo quella di impedire l'impiego di una risorsa non pienamente disponibile e il secondo quella di far emergere la reale natura del risultato che viene accertato) apparivano difficilmente conciliabili quando l'ente si fosse trovato in una condizione di disavanzo e avesse scelto di dare copertura a tale disavanzo in un arco temporale diverso rispetto a quello di utilizzo dei vincoli. L'ente infatti, per rispettarli entrambi, soprattutto a livello previsionale ove l'impiego di una risorsa non "effettiva" secondo l'accezione della Corte costituzionale avrebbe reso "illegittimo" l'atto di programmazione, sarebbe obbligato a ritardare l'utilizzo delle quote accantonate/vincolate fino al completo riassorbimento del disavanzo oppure a reperire risorse aggiuntive da destinare al finanziamento delle spese cui erano preordinati i vincoli. Fermo restando che la presenza di un disavanzo di amministrazione è da ritenersi di per sé una condizione patologica a cui gli enti devono rispondere con tempestive, prioritarie ed efficaci soluzioni, la prima opzione appariva incongruente con il trentennio ammesso per la copertura del disavanzo da riaccertamento quando l'ente avesse obblighi di qualsiasi tipo nella tempistica di realizzazione della spesa cui erano preordinati i vincoli dell'avanzo.

La seconda opzione, invece, oltre ad apparire di per sé incoerente con il sistema (poiché l'apposizione del vincolo nell'avanzo di amministrazione ha proprio la finalità di evidenziare una risorsa già esistente, cioè affluita al bilancio attraverso l'accertamento d'entrata e l'imputazione all'esercizio, che tuttavia nel caso di disavanzo deve essere resa effettivamente disponibile attraverso il finanziamento del disavanzo), si concretizzava nei fatti in un recupero anticipato del disavanzo che l'ente aveva scelto di finanziare in un arco temporale diverso rispetto a quello del bilancio. Conseguenza questa che, seppure auspicabile dal punto di vista della sana gestione dei bilanci e della tenuta degli equilibri nel tempo, sembrava limitare le opportunità concesse dal legislatore nella fase di avvio del processo di armonizzazione. Così come risultava di non agevole applicazione nei casi di squilibri strutturali cui l'ente aveva posto rimedio con l'attivazione delle procedure di cui all'art. 243 Tuel e la conseguente adozione di un piano di riequilibrio pluriennale ove il riassorbimento del disavanzo è di norma programmato in 10 annualità.

Gli elementi analizzati dalla Sezione rendevano evidente come l'impianto normativo e la necessità di garantire i precetti costituzionali che impongono di finanziare spesa pubblica solo in presenza di risorse certe ed effettivamente disponibili erano in qualche modo non compatibili con le norme di particolare favore introdotte dal sistema per dare avvio al percorso di armonizzazione dei sistemi contabili.

In attesa di un chiarimento legislativo sul tema occorreva tuttavia trovare soluzioni contabili che, pur non introducendo divieti che il sistema normativo e contabile al momento non sembrava rendere evidenti, non esponesse gli enti a condotte rischiose e potenzialmente pregiudizievoli della tenuta degli equilibri di bilancio nel tempo.

Una soluzione che la Sezione aveva ritenuto percorribile era quella di ritenere ammissibile l'utilizzo delle quote accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione nei limiti del saldo formale positivo accertato al termine dell'esercizio (lettera "a" del prospetto ministeriale) poiché tale saldo, in presenza di un disavanzo di amministrazione effettivo (lettera "e" del prospetto), misura, al netto del fondo pluriennale vincolato, l'entità delle risorse "contabilmente" avanzate dall'esercizio precedente e affluite nel risultato di amministrazione sotto forma di liquidità (cassa positiva) o di saldo positivo tra i crediti ancora da riscuotere (residui attivi) e i debiti ancora da pagare (residui passivi).

La soluzione prospettata, tuttavia, richiedeva che si tenesse conto, secondo la specificità dell'ente, delle valutazioni che il principio contabile impone sulla bontà di tale saldo, in modo tale da impiegare solo quella parte del saldo formale di amministrazione che poteva ritenersi oggettivamente realizzato e realizzabile. Ci si riferiva ovviamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha lo scopo di rendere di fatto indisponibile quella parte dell'avanzo che, sulla base della capacità di realizzazione pregressa dei residui attivi, deve ritenersi di fatto non pienamente attendibile, ma anche al fondo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità che è nei fatti un "non avanzo" ovvero una posta che affluisce al risultato di amministrazione al solo scopo di garantire la sterilizzazione delle operazioni di anticipazione di liquidità.

L'ente inoltre avrebbe dovuto tenere conto, nella definizione dell'entità dei vincoli applicabili, della quota di disavanzo ripianata nell'annualità del bilancio considerata poiché, come già riferito in premessa alla stessa trattazione, l'applicazione delle quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione non sembrava destare particolari problematiche (anche se l'effettiva copertura del disavanzo può essere verificata solo al termine dell'esercizio) quando avveniva nei limiti del disavanzo finanziato nello stesso arco temporale del bilancio.

La Sezione ha specificato, inoltre, che, in ogni caso, si rendesse necessaria una distinzione tra le diverse tipologie di applicazione del risultato di amministrazione che possono essere realizzate dagli enti, distinguendo tra quelle che corrispondono a meri "tecnicismi" contabili (come, per i casi ammessi, l'applicazione del fondo crediti al bilancio di previsione per finanziare l'accantonamento dell'esercizio di competenza o per dare evidenza dell'utilizzo del fondo iniziale) da quelle che invece hanno lo

scopo di finanziare nuova spesa ancorché legata alle stesse finalità per cui i vincoli sono stati costituiti. Solo in tale seconda ipotesi si riteneva che potesse derivare il pregiudizio agli equilibri di bilancio e alla stabilità finanziaria che in questa sede si intende prevenire.

Da ultimo si era ritenuto utile precisare che, se le considerazioni svolte in ordine alla necessità di garantire il rispetto dei precetti costituzionali all'interno del complesso

quadro normativo e contabile, valevano per le condizioni di disavanzo sostanziale, esse avrebbero dovuto valere a maggior ragione quando l'ente si fosse trovato in condizioni di disavanzo di amministrazione formale, ovvero quando fosse risultato negativo anche il "risultato contabile di amministrazione" di cui all'art. 186 del TUEL. In una siffatta condizione, infatti, il disavanzo di amministrazione effettivo (lettera "e" del prospetto ministeriale) misura sia l'entità delle risorse (libere) che devono essere reperite per dare effettività ai vincoli definiti nel risultato che quelle necessarie al finanziamento di spese sostenute in assenza di qualsiasi copertura finanziaria.

Nel caso del saldo formale positivo, infatti, l'ente ha dato copertura al complesso delle sue spese ancorché attraverso un improprio utilizzo delle risorse vincolate o da accantonare (che devono pertanto essere ricostituite negli esercizi successivi attraverso il reperimento delle risorse libere mancate nell'esercizio in chiusura).

Nell'ipotesi invece di un saldo formale negativo (quale è quella in cui si trovava l'ente al 1 gennaio 2015) una parte delle spese impegnate e imputate risultano, al momento dell'accertamento del risultato, prive di qualsiasi copertura finanziaria. Ciò obbliga gli enti a reperire, negli esercizi successivi all'accertamento, le risorse finanziarie che sono mancate nell'esercizio in cui il disavanzo si è generato.

In una siffatta condizione di squilibrio, si riteneva che l'applicazione di quote vincolate o accantonate nel risultato di amministrazione impedisse ogni valutazione positiva sull'effettività della risorsa che viene applicata al bilancio, rendendo di fatto disatteso il precetto costituzionale secondo cui gli equilibri di bilancio devono essere garantiti e mantenuti attraverso l'impiego di risorse certe e attendibili.

La auspicata soluzione normativa sulla legittimità dell'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione è stata finalmente introdotta dal legislatore tramite i commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (l. n.145 del 30 dicembre 2018).

Ad una prima lettura del testo normativo sembra che la soluzione individuata dal legislatore sia molto simile a quella a cui autonomamente la Sezione era arrivata in via interpretativa, in base ai principi contabili e al Tuel. Al riguardo la legge ha previsto che:

"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. [...]
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione".

Si rileva che, a differenza di quanto prospettato dalla Sezione, il legislatore ha optato per una soluzione più rigida, indicando esattamente il metodo di calcolo per giungere alla determinazione dell'importo che è possibile applicare al bilancio.

A seguito della novella normativa, l'ente dovrà, quindi, nelle proprie future determinazioni a riguardo, attenersi scrupolosamente a quanto ora previsto in via legislativa.

Al termine di questa articolata trattazione si ritiene utile evidenziare che, nel caso in esame (e con riferimento al solo esercizio 2016), è stata applicata al bilancio dell'esercizio una parte (pari a 50.000,00 euro) dei vincoli costituiti sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2015. L'avanzo, applicato interamente al bilancio di parte capitale, è riferito ad entrate genericamente destinate ad investimenti.

È appena il caso di rilevare che laddove l'ente avesse dovuto applicare l'attuale normativa all'esercizio 2016, poiché il saldo formale di amministrazione è risultato negativo al termine dell'esercizio 2015, l'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione non avrebbe potuto essere superiore a 164.302,55 euro.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015, è stata rilevata la presenza di un disavanzo di amministrazione con l'accertamento di un saldo formale negativo di 356.722,79 euro e un disavanzo effettivo di 2.095.092,81 euro. Sono state rilevate inoltre alcune problematiche nella determinazione della cassa vincolata.
2. sull'esercizio 2016 l'istruttoria ha evidenziato la presenza di un risultato di amministrazione formale positivo di 109.639,65 euro e di un disavanzo effettivo di 1.826.652,38 euro. Oltre agli aspetti legati al risultato di amministrazione, hanno trovato conferma le problematiche nella determinazione della cassa vincolata già rilevate sulla gestione 2015 e sono emerse alcune criticità nell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016, pari rispettivamente a 2.095.092,81 euro e a 1.826.652,38 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, considerato che l'intero disavanzo è riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

L'ente dovrà provvedere poi, per quanto riguarda l'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, all'adeguamento della propria programmazione nel rispetto di quanto disposto dai commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio sopra richiamata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

L'ente è chiamato ad adottare le menzionate misure correttive, mediante apposita deliberazione di presa d'atto da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa

Così come verificato dal revisore dei conti l'Ente ha rispettato i seguenti vincoli:

- *studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;*
- *relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009*
- *divieto di effettuare sponsorizzazioni*
- *spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009*
- *riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007 della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni.*

i suddetti limiti di spesa:

- *Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza*
- *Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*
- *Spese per sponsorizzazione*
- *Spese per formazione*
- *Spese per stampa di relazioni e pubblicazioni*
- *Spese per missioni*
- *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*

e gli ulteriori vincoli qui specificati:

- *obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- *vincoli procedurali per l'acquisto di immobili;*
- *vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili;*

L'Ente infine ha rispettato le disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

Parte V – 2. Società partecipate:

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica.

Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato. L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto ad esternalizzare alcun servizio pubblico locale o , comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipate/controllate, direttamente o indirettamente.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

L'Ente infine dà atto che nessuna società partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2019 e nei due precedenti.

Al momento le partecipazioni dirette dell'ente sono le seguenti, come meglio specificato nella deliberazione di CC n. 80 del 28/12/2019:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista del codice ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
01954820971	CTT NORD - S.R.L.	VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 Pisa (PI) Italia	Società a responsabilità limitata	H.49.31	0,014%	0%
01956240455	G.A.I.A. S.P.A.	VIA DONIZETTI 16 Pietrasanta (LU) Italia	Società per azioni	E.35	0,135%	0%
01689000501	IRENE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	PZA DUOMO 18 Prato (PO) Italia	Società a responsabilità limitata		0%	0,0015708%
81000950469	SERCHIO VERDE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	LOC BEL'VEDERE SNC Castelnuovo di Gattagnana (LU) Italia	Società per azioni	E.38.11	0,09%	0%
01851620466	SEVERA ENERGIA E TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.	LOC BEL'VEDERE SNC Castelnuovo di Gattagnana (LU) Italia	Società a responsabilità limitata	D.35.11	0%	0,00995085%
92033160463	SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LUCCA S.R.L.	PZA DELLA CONCORDIA 15 Lucca (LU) Italia	Società a responsabilità limitata	L.68.32	0,78%	0%
01784760462	T TRAVEL S.R.L.	VLE GAETANO LUPORINI 895 Lucca (LU) Italia	Società a responsabilità limitata	L.68.20.02	0%	0,0084%
01956880468	VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIATA IN "VAIBUS S.C. A R.L."	VLE GAETANO LUPORINI 895 Lucca (LU) Italia	Società consortile	H.49.31	0%	0,0124684%

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Coreglia Antelminelli, che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data

Lì, 27 agosto 2020

Il SINDACO

Valerio Amadei

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Lì, *data della sottoscrizione digitale*

L'organo di revisione economico finanziario (1)

Dr. ssa Paola Trusendi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.